Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

**N. 1982**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BOCCIA, D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, PARRINI, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERINI, ZAMBITO e ZAMPA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2026**

Disposizioni per il rilancio del sistema calcio italiano

ONOREVOLI SENATRICI E ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dalla convinzione che la questione della cosiddetta « crisi del calcio italiano » — divenuta oggetto, negli ultimi mesi, di un intenso dibattito politico, mediatico e parlamentare — necessiti di un'analisi rigorosa dei problemi specifici del settore.

Ad un primo sguardo, la parola unica « crisi » nasconde due crisi distinte, con cause distinte e con rimedi distinti.

La prima è la crisi della Nazionale maschile, che si sostanzia in una crisi dei talenti, dei vivai, delle scuole calcio e dell'integrazione. La terza consecutiva mancata qualificazione ai Campionati Mondiali (2018, 2022 e 2026) non può essere derubricata a frutto di contingenze episodiche. Essa è piuttosto il portato di un sistema in cui i calciatori italiani *under* 21 selezionabili giocano appena l'1,9 per cento dei minuti nel campionato di Serie A, collocando l'Italia al 49° posto su 50 nella graduatoria mondiale dei campionati per impiego di giovani nazionali. Dei 284 calciatori che hanno giocato almeno 30 minuti a partita nella Serie A 2025/2026, solo 89 sono italiani, dei quali 10 portieri. A monte, il sistema è caratterizzato da vivai che non selezionano, da scuole calcio che non attraggono i talenti, da strutture spesso insufficienti e — come si dirà — da una plateale e preoccupante assenza delle seconde generazioni.

La seconda è la crisi del campionato maschile di Serie A, che si sostanzia in una crisi del valore competitivo del prodotto. La Serie A non attrae più investitori solidi, né calciatori di livello internazionale nel loro pieno svolgimento di carriera. I dati sono impietosi: 730 milioni di euro di perdite annue, 5,5 miliardi di indebitamento complessivo, 194 esclusioni di società dai campionati professionistici dal 1986, 519 punti di penalizzazione inflitti negli ultimi tredici anni. Sul fronte commerciale, il valore di aggiudicazione dei diritti audiovisivi sul mercato domestico è sceso del 7,5 per cento dal picco 2018-2021, in un periodo in cui la *Premier League* inglese e la *Liga* spagnola hanno mantenuto o accresciuto i propri valori; sul mercato estero, tra il 2015 e il 2025 la Serie A ha registrato un incremento poco superiore al 30 per cento, contro il 260 per cento della *Premier League* e il 160 per cento della *Liga*.

Le due crisi richiedono risposte radicalmente diverse: per la prima, investimenti strutturali nei vivai — sia maschili sia femminili —, nelle scuole calcio, negli impianti dei territori, nonché misure di sostegno all'integrazione dei minori stranieri residenti; per la seconda, qualità delle infrastrutture, certezza delle regole per gli investitori e sostenibilità economico-finanziaria delle società. Su queste due direttrici, in modo distinto e coordinato, si articola l'impianto della presente proposta.

Un altro aspetto della crisi del calcio italiano, meno discusso, ma forse il più rivelatore, è la clamorosa assenza di seconde generazioni di cittadini nati e cresciuti in Italia da genitori stranieri nei vivai e nelle Nazionali giovanili di calcio. Un'assenza che non trova riscontro né nelle altre discipline sportive italiane, né nelle altre Nazionali di calcio europee.

Il confronto fra discipline italiane è evidente: l'atletica leggera azzurra, la pallavolo e la pallacanestro sono Nazionali profondamente integrate, dove le seconde generazioni

sono protagoniste e medagliate. Il confronto con le altre Nazionali europee è ancora più netto: la Nazionale francese vincitrice del Mondiale 2018 era composta per oltre il 70 per cento da seconde e terze generazioni, quella belga per circa il 50 per cento, quelle inglese, tedesca e svizzera per quote stabilmente superiori al 30 per cento.

Le cause sono prevalentemente due: una barriera economica all'accesso alle scuole calcio, con costi medi di iscrizione che, sommati alle attrezzature e alle spese di trasporto, superano i 1.500 euro, escludendo di fatto le famiglie a basso reddito; e una barriera normativa procedurale. Sotto quest'ultimo profilo, l'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è oggi in realtà più inclusivo della legge 20 gennaio 2016, n. 12 (cosiddetto « *ius soli* sportivo »), avendone recepito i princìpi in forma ampliata: la norma prevede che i minori di anni diciotto privi di cittadinanza italiana — anche non in regola con le norme su ingresso e soggiorno — possano essere tesserati con le stesse procedure dei minori italiani, a condizione che documentino almeno un anno di iscrizione a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano. Il problema non è di rango primario ma procedurale: l'accentramento dell'istruttoria presso il Comitato Nazionale, anziché presso i Comitati regionali, e la burocratizzazione delle procedure regolamentari hanno svuotato la portata della norma, come dimostrato dal caso, di portata nazionale, dello stallo amministrativo del settembre 2023.

L'articolo 7 del presente disegno di legge interviene, pertanto, non sul piano della cittadinanza — materia che esula dal perimetro del disegno di legge e che dovrà essere oggetto di una distinta riforma organica della legge 5 febbraio 1992, n. 91 — ma sul piano procedurale, imponendo quattro princìpi inderogabili ai regolamenti federali: decentramento dell'istruttoria ai Comitati regionali o provinciali; documentazione limitata a quella prevista per i minori italiani; termine di trenta giorni con silenzio-assenso; divieto di adempimenti ulteriori.

Il presente disegno di legge si articola su più piani che riprendono e attualizzano la riforma della cosiddetta « legge Melandri » sui diritti televisivi, la riforma del lavoro sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il Fondo per il professionismo negli sport femminili di cui alla legge di Bilancio 2020 e il cosiddetto « decreto dignità » del 2018.

Il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, è il principale meccanismo redistributivo del calcio italiano e già oggi destina il 5 per cento delle risorse al criterio del minutaggio *under* 23. L'articolo 2 porta detta quota al 10 per cento e la vincola a parametri stringenti: minutaggio effettivo di gioco garantito ai calciatori tra i 15 e i 23 anni nei campionati professionistici; numero di calciatori professionisti provenienti da scuole calcio affiliate; numero di giovani calciatori formati dalla società convocati nelle Nazionali giovanili o nella Nazionale maggiore. È altresì previsto il vincolo di reinvestimento nei settori giovanili di almeno il 50 per cento delle risorse ricevute ai sensi della nuova quota. La tecnica è quella della premialità positiva — chi forma e fa giocare i giovani italiani guadagna di più — compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 21 dicembre 2023, causa C-680/21, « Royal Antwerp ») sulla libera circolazione dei lavoratori.

L'articolo 3 istituisce, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo dedicato al potenziamento dei settori giovanili, dell'impiantistica sportiva di base e dell'integrazione dei minori stranieri, alimentato dal 70 per cento dei proventi delle sanzioni AGCOM in materia di pirateria audiovisiva di cui alla legge 14 luglio 2023, n. 93, e da una dotazione pubblica iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2029.

Il Fondo per il professionismo negli sport femminili, di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 — istituito a seguito dell'approvazione di un emendamento del senatore Nannicini alla legge di Bilancio 2020 — ha consentito alla Federazione italiana giuoco calcio di formalizzare il passaggio del calcio femminile al professionismo dal 1° luglio 2022, primato europeo. Il Fondo è scaduto alla fine del 2024. L'articolo 4 rifinanzia il Fondo con una dotazione complessiva di 22 milioni di euro per il triennio 2027-2029.

Il 93 per cento degli stadi di Serie A è di proprietà pubblica (prevalentemente comunale), con un'età media di 61 anni, in netta controtendenza rispetto al modello inglese, spagnolo e tedesco. L'articolo 5 prevede un credito d'imposta strutturale del 30 per cento sui costi di ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione — riservato agli impianti in concessione di durata residua non inferiore a trenta anni, con esclusione dei costi di acquisizione del bene e di realizzazione di nuovi impianti — nonché l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una cabina di regia interministeriale per l'impiantistica sportiva calcistica, ai sensi della cosiddetta « Legge Stadi » di cui all'articolo 1, commi 304-308, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'accesso al beneficio fiscale è subordinato a vincoli di accessibilità per le persone con disabilità, parità di genere, tariffe agevolate per le fasce ISEE basse e tetto al prezzo medio degli abbonamenti.

L'articolo 6 introduce, attraverso un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 — norma generale sulle agevolazioni IRES —, l'azzeramento dell'imposta sul reddito delle società per le ASD/SSD affiliate alla FIGC e gestori di scuole calcio operanti in aree individuate come Aree Interne ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero ricomprese nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, per i primi cinque anni di attività, con riduzione al 50 per cento per i successivi cinque anni. Sono altresì previsti l'esonero contributivo per i compensi degli istruttori sportivi, il *Voucher Sport* per le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro (con maggiorazione del 50 per cento per i minori figli di cittadini stranieri residenti in Italia e per i minori residenti in aree SNAI o ZES), la modifica alla lettera *i-quinquies)* del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi per innalzare a 800 euro la detrazione delle spese sportive dei minori, con maggiorazione del 30 per cento per i minori *under* 14 e per i soggetti *over* 65, nonché l'impegno della Federazione a rivedere i criteri di valutazione degli allenatori del settore giovanile, fondandoli sul numero di atleti che esordiscono nelle prime squadre professionistiche e nelle selezioni delle Nazionali e sui tassi di non-abbandono dell'attività sportiva, con esclusione dei risultati sportivi delle competizioni giovanili come criterio principale.

L'articolo 8 impegna la Federazione ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, un piano di riforma dei campionati finalizzato: alla riduzione del numero delle società partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B in funzione della sostenibilità economica del sistema; al rafforzamento degli indicatori economico-patrimoniali per l'ammissione e la permanenza nei campionati professionistici, in coordinamento con la Commissione indipendente di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; e alla definizione — d'intesa fra Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Federazione — di parametri volontari di impiego minimo di calciatori e calciatrici italiani formati nel *club* nelle prime squadre dei campionati professionistici, maschili e femminili, di Serie B e

Lega Pro, da incentivare attraverso premialità nella ripartizione dei diritti audiovisivi e attraverso l'accesso prioritario al Fondo di cui all'articolo 3.

L'articolo 9 — in continuità con la riforma del lavoro sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 — introduce una riduzione del 30 per cento delle aliquote contributive pensionistiche per i giovani calciatori subordinati nei settori professionistici formati nei vivai italiani, alle condizioni ivi previste, e un obbligo di copertura assicurativa privata per gli infortuni con massimali minimi protettivi (100 per cento della retribuzione lorda per l'inabilità temporanea, non meno di dieci annualità per l'invalidità permanente, copertura sanitaria integrale, tre annualità di fine carriera per infortunio).

L'articolo 10 fissa il tetto ai compensi ai procuratori sportivi al 5 per cento della retribuzione annua lorda del calciatore, con facoltà per la Federazione di stabilire percentuali inferiori a tutela dei minori. Sono altresì previsti il divieto di compensi su contratti di durata inferiore a sei mesi o su prestiti inferiori a una stagione, l'obbligo di istituire un registro pubblico online dei compensi e sanzioni per le violazioni, in capo tanto agli agenti e ai procuratori quanto alle società.

L'articolo 12 impegna la Federazione ad adottare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, modifiche statutarie e regolamentari volte a garantire l'indipendenza della Procura federale e degli altri organi di giustizia endofederale, il pieno riconoscimento giuridico e contrattuale del professionismo arbitrale di vertice, nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'Associazione italiana arbitri, e la pubblicazione integrale, in formato aperto, dei dati statistici, dei tempi di durata dei procedimenti e dei costi del sistema di giustizia sportiva.

Entrando nel dettaglio degli articoli, l'articolo 1 (Finalità) enuncia l'oggetto della legge, indicando gli obiettivi di rilancio del sistema calcio italiano con specifico riguardo ai settori giovanili, all'integrazione sportiva, al calcio femminile, alla qualità degli impianti, alla sostenibilità economica e alla *governance* delle federazioni sportive.

L'articolo 2 (Modifiche ai criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla cessione dei diritti di riproduzione audio video del campionato di calcio di Serie A) interviene chirurgicamente sugli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. In particolare, alla lettera *a)*, all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte in fine le parole « nonché alla valorizzazione dei vivai e dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici »; alle lettere *b)* e *c)* sono ridotte, rispettivamente dal 28 al 20 per cento e dal 22 al 20 per cento, le quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 26; alla lettera *d)* è aggiunta, dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 26, una nuova lettera *c-bis)* che destina il 10 per cento delle risorse alla valorizzazione dei vivai e dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici eleggibili per le Nazionali maggiori, maschile e femminile, sulla base di parametri legati al minutaggio effettivo di gioco garantito ai calciatori e alle calciatrici tra i 15 e i 23 anni nei campionati professionistici, sia maschili sia femminili, al numero di calciatori e calciatrici professionisti provenienti da scuole calcio affiliate e al numero di giovani formati dalla società convocati nelle Nazionali maschile e femminile; nella medesima lettera è imposto il vincolo del reinvestimento nei settori giovanili di almeno il 50 per cento delle risorse ricevute in applicazione della norma. Sono conseguentemente abrogati la lettera *c)* del comma 2 e il comma 3-*bis* dell'articolo 26. Al comma 2, la Federazione trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'Autorità politica delegata in materia di sport, una relazione sui risultati conseguiti.

L'articolo 3 (Fondo per il potenziamento dei settori giovanili maschili e femminili, dell'impiantistica sportiva di base e dell'integrazione) istituisce, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo alimentato dal 70 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per violazioni della legge 14 luglio 2023, n. 93, e da una dotazione pubblica iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Le risorse sono destinate alla realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento di impianti sportivi per l'attività giovanile, amatoriale e dilettantistica, con priorità per gli interventi in aree interne, zone periferiche o disagiate; alle misure per l'integrazione dei minori stranieri residenti; e ai programmi di formazione per allenatrici e allenatori, dirigenti, istruttori e tecnici dei settori giovanili maschili e femminili. I criteri di assegnazione, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di ammissibilità dei progetti, gli obblighi di rendicontazione e i controlli sono definiti con decreto ministeriale da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 (Rifinanziamento del Fondo per il professionismo negli sport femminili) rifinanzia il Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in misura pari a 7 milioni di euro per l'anno 2027, 7 milioni per l'anno 2028 e 8 milioni per l'anno 2029. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani sono definiti gli obiettivi, i criteri di erogazione e ripartizione delle risorse e il monitoraggio annuale, trasmesso al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.

L'articolo 5 (Misure per l'ammodernamento degli impianti sportivi calcistici in concessione) riconosce alle società sportive professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e alle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, titolari di una concessione da un ente pubblico di durata residua non inferiore a trenta anni, un credito d'imposta pari al 30 per cento dei costi sostenuti per gli interventi di ammodernamento, ristrutturazione o riqualificazione dell'impianto, effettuati dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031, nel limite di 15 milioni di euro per impianto. Costituiscono costi ammissibili gli investimenti per efficientamento energetico, accessibilità per le persone con disabilità, adeguamento agli *standard* di sicurezza nazionali, UEFA e FIFA, miglioramento dei servizi al pubblico ed estensione della multifunzionalità dell'impianto. Sono esclusi i costi connessi all'acquisizione del bene immobile e alla realizzazione di nuovi impianti. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP, ed è cumulabile con il credito d'imposta per le erogazioni liberali di cui all'articolo 1, commi 363-366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, articoli 55 e 56. È altresì istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia per l'impiantistica sportiva calcistica, con poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 1, commi 304-308, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'accesso al credito d'imposta è subordinato a specifiche certificazioni di sostenibilità ambientale, di accessibilità e di parità di genere, a tariffe agevolate o gratuite per i settori popolari per studenti e nuclei familiari ISEE inferiori a 15.000 euro e a un tetto al prezzo medio degli abbonamenti definito con decreto ministeriale. Le modalità attuative sono demandate a decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani.

L'articolo 6 (Misure per le scuole calcio, le società sportive dilettantistiche e la pratica sportiva dei minori) introduce, alla lettera *a)* del comma 1, un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che dispone l'azzeramento dell'IRES per le ASD/SSD affiliate alla FIGC e gestori di scuole calcio operanti in aree individuate come Aree Interne ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero ricomprese nella Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno, per i primi cinque periodi d'imposta successivi all'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con riduzione al 50 per cento per i successivi cinque periodi d'imposta; l'agevolazione è subordinata al rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 e, ove più favorevole, del Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti « *de minimis* ». Alla lettera *b)* del comma 1 è previsto l'esonero totale dai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i compensi corrisposti agli istruttori sportivi qualificati, ai sensi degli articoli 25, 35 e 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, con monitoraggio dell'INPS ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma 2 istituisce il Voucher Sport per i minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, con maggiorazione del 50 per cento per i figli di cittadini stranieri residenti in Italia e per i minori residenti in aree SNAI o ZES. Il comma 3 sostituisce la lettera *i-quinquies)* del comma 1 dell'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, elevando a 800 euro l'importo detraibile per l'iscrizione e l'abbonamento ad associazioni e strutture sportive per la pratica amatoriale, con maggiorazione del 30 per cento per i minori *under* 14 e per i soggetti *over* 65. Il comma 4 impegna la Federazione ad adottare, entro dodici mesi, nuovi criteri per la valutazione degli allenatori del settore giovanile, fondati sul numero di atleti che esordiscono in prime squadre professionistiche e nelle selezioni delle Nazionali e sui tassi di non-abbandono dell'attività sportiva, con esclusione dei risultati sportivi giovanili come criterio principale.

L'articolo 7 (Disposizioni per il rafforzamento e la semplificazione delle procedure di tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia) non interviene sul piano della cittadinanza ma sul piano procedurale, imponendo ai regolamenti federali, entro tre mesi, quattro princìpi inderogabili per dare piena attuazione all'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36: decentramento della istruttoria ai Comitati regionali o provinciali competenti per territorio, in modalità telematica; documentazione limitata a quella prevista per il tesseramento dei minori italiani, fatta salva la sola attestazione dell'iscrizione scolastica; termine di trenta giorni con silenzio-assenso; divieto di adempimenti ulteriori. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sentita la Conferenza Stato-regioni, vigila sull'adeguamento e trasmette una relazione annuale al Parlamento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 19 del Regolamento FIFA sullo *Status* e i Trasferimenti dei Calciatori in materia di protezione dei minori nei trasferimenti internazionali.

L'articolo 8 (Riforma dei campionati professionistici e incentivi all'impiego di calciatori italiani formati nel *club*) impegna la Federazione ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, un piano di riforma dei campionati professionistici finalizzato: alla riduzione del numero delle società partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B in funzione della sostenibilità economica del sistema; all'introduzione di indicatori economico-patrimoniali più stringenti per l'ammissione e la permanenza nei cam-

pionati professionistici, in coordinamento con la Commissione indipendente di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; alla definizione, d'intesa fra Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Federazione, di parametri volontari di impiego minimo di calciatori italiani formati nel *club* nelle prime squadre di Serie B e Lega Pro, da incentivare attraverso premialità nella ripartizione dei diritti audiovisivi e attraverso l'accesso prioritario al Fondo di cui all'articolo 3. La proposta di riforma è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con attuazione entro l'avvio della stagione sportiva 2027/2028.

L'articolo 9 (Modifiche al regime contributivo e assicurativo dei calciatori professionisti) inserisce, alla lettera *a)* del comma 1, un nuovo comma 8-*bis* nell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riconosce ai lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici una riduzione del 30 per cento delle aliquote contributive pensionistiche per i primi cinque anni di attività professionale, a condizione che il lavoratore non abbia ancora compiuto il ventitreesimo anno di età alla data di inizio del rapporto di lavoro professionale e sia stato formato in un vivaio italiano per almeno cinque anni. Alla lettera *b)* è aggiunto, all'articolo 33 del medesimo decreto, un nuovo comma 5-*bis* che introduce, a decorrere dal 1° luglio 2027, l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare i lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici mediante polizze assicurative private stipulate con imprese autorizzate iscritte nel registro IVASS, con massimali minimi vincolanti (100 per cento della retribuzione lorda per l'inabilità temporanea; non meno di dieci annualità per l'invalidità permanente; copertura integrale delle spese sanitarie, riabilitative e per protesi; tre annualità di fine carriera per infortunio).

L'articolo 10 (Tetto ai compensi degli agenti sportivi e dei procuratori dei calciatori) stabilisce, per i contratti di lavoro sportivo subordinato nei settori professionistici, che il compenso riconosciuto agli agenti sportivi o ai procuratori non possa eccedere il 5 per cento della retribuzione annua lorda del calciatore. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Federazione adotta un regolamento sugli agenti sportivi o introduce norme regolamentari interne che definiscano limiti percentuali inferiori a tutela della crescita sportiva dei giovani calciatori, oltre a norme disciplinari e anti-elusive che prevedano sanzioni a carico di agenti, procuratori e società. È in ogni caso vietato il riconoscimento di compensi per contratti di durata inferiore a sei mesi o per prestiti temporanei di durata inferiore a una stagione sportiva. La Federazione istituisce un registro pubblico, liberamente consultabile anche su piattaforme aperte, dei compensi corrisposti. Le disposizioni si applicano ai contratti e alle operazioni di trasferimento perfezionati a decorrere dal 1° luglio 2027.

L'articolo 11 (Interpretazione autentica del divieto di pubblicità di giochi e scommesse) interpreta autenticamente l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel senso che il divieto di pubblicità di giochi e scommesse comprende ogni forma di comunicazione, diretta o indiretta, anche per il tramite di soggetti terzi quali *testimonial*, *influencer*, *partner* commerciali, siti di informazione, *social media* e ogni altra forma di promozione, sponsorizzazione o associazione di marca volta a promuovere giochi e scommesse a pagamento; sono escluse le sole comunicazioni informative neutrali rivolte agli adulti maggiorenni che ne facciano espressa richiesta. Le sanzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo sono elevate del 50 per cento, tanto nel valore minimo quanto nel valore massimo.

L'articolo 12 (Disposizioni in materia di giustizia sportiva e sistema arbitrale) impegna la Federazione ad adottare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, modifiche al proprio Statuto e ai propri regolamenti che assicurino: la piena indipendenza della Procura federale e degli altri organi di giustizia endofederale rispetto agli organi di rappresentanza della Federazione, mediante separazione delle nomine, ineleggibilità post-mandato, motivazione obbligatoria dei provvedimenti e pubblicità delle decisioni; la piena autonomia e indipendenza del sistema arbitrale, con riconoscimento giuridico e contrattuale del professionismo arbitrale di vertice, nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'Associazione italiana arbitri; la pubblicazione integrale dei dati statistici, dei tempi di durata dei procedimenti e dei costi del sistema di giustizia sportiva, accessibili in formato aperto sul sito istituzionale della Federazione.

Gli articoli 13 (Disposizioni finanziarie) e 14 (Entrata in vigore) recano rispettivamente le disposizioni sulla copertura e le norme sulla decorrenza degli effetti. Gli oneri sono quantificati in 80 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni per l'anno 2028 e 110 milioni annui a decorrere dall'anno 2029, e vi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 e mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 3. Le decorrenze applicative sono articolate in funzione della natura degli interventi: le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano dalla stagione sportiva 2027/2028; quelle di cui agli articoli 4 e 6, nonché quelle relative agli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 5, si applicano dal 1° gennaio 2027; quelle di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, e all'articolo 10 si applicano dal 1° luglio 2027; quelle di cui all'articolo 7 si applicano dalla stagione sportiva immediatamente successiva alla data di entrata in vigore della legge.

La presente proposta non aspira a essere « la » riforma del calcio italiano. Aspira a essere, con maggiore realismo, un intervento di sistema, ancorato a fonti normative certe, compatibile con il diritto sportivo internazionale e con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Essa si articola su tre direttrici principali: una premialità positiva verso i *club* che formano e fanno giocare i giovani calciatori e le giovani calciatrici italiane; il rifinanziamento del Fondo per il professionismo negli sport femminili; il finanziamento strutturale del sistema calcio attraverso il contrasto alla pirateria audiovisiva e il rafforzamento del cosiddetto « decreto dignità » in materia di tutela dai fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo. Per questi motivi, se ne auspica la rapida approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge persegue la finalità di rilanciare il sistema calcio italiano, sia maschile sia femminile, con specifico riguardo ai settori giovanili, all'integrazione sportiva, al calcio femminile, alla qualità degli impianti, alla sostenibilità economica e alla *governance* delle federazioni sportive.

Art. 2.

*(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in materia di criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla cessione dei diritti di riproduzione audio e video del campionato di calcio di Serie A)*

1. Al fine di introdurre parametri di premialità per la valorizzazione dei vivai e l'impiego di calciatori italiani selezionabili in Nazionale, al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla valorizzazione dei vivai e dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici »;

*b)* all'articolo 26, comma 1, lettera *b)*, le parole: « una quota del 28 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 20 per cento »;

*c)* all'articolo 26, comma 1, lettera *c)*, le parole: « una quota del 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 20 per cento »;

*d)* all'articolo 26, comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* una quota del 10 per cento sulla base della valorizzazione dei vivai e dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici selezionabili per la convocazione nelle Nazionali maggiori, maschile e femminile. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, nel determinare le percentuali di ripartizione tra le società della quota di cui alla presente lettera, applica i seguenti criteri: il minutaggio effettivo di gioco garantito ai calciatori e alle calciatrici tra i 15 e i 23 anni nei campionati professionistici, sia maschili sia femminili; il numero di calciatori e calciatrici professionisti provenienti da scuole calcio affiliate; il numero di giovani calciatori e giovani calciatrici formati dalla società convocati nelle Nazionali giovanili o nelle Nazionali maggiori maschile e femminile. Il medesimo decreto vincola una quota non inferiore al 50 per cento delle somme ricevute dalle società in applicazione della presente norma al reinvestimento nei settori giovanili »;

*e)* all'articolo 26, comma 2, la lettera *c)* è abrogata;

*f)* all'articolo 26, il comma 3-*bis* è abrogato;

*g)* all'articolo 26, comma 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *c-bis* ».

2. La FIGC trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per lo sport e i giovani, una relazione sui risultati conseguiti in termini di incremento dei minuti giocati da giovani calciatori italiani selezionabili in Nazionale, di investimenti nei settori giovanili e di sostenibilità economica delle società.

Art. 3.

*(Fondo per il potenziamento dei settori giovanili, dell'impiantistica sportiva di base e dell'integrazione)*

1. Presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il « Fondo per il potenziamento dei settori giovanili maschili e femminili, dell'impiantistica sportiva di base e dell'integrazione », di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è alimentato:

*a)* da una quota pari al 70 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazioni della legge 14 luglio 2023, n. 93;

*b)* da una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

3. L'AGCOM comunica trimestralmente al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle sanzioni riscosse ai sensi del comma 2, lettera *a)*, e trasferisce al Fondo di cui al comma 1 la quota di cui alla medesima lettera, entro trenta giorni dalla comunicazione.

4. Le risorse del Fondo sono destinate a:

*a)* la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di impianti sportivi destinati all'attività giovanile, amatoriale e dilettantistica, con priorità per gli interventi in aree interne, zone periferiche o disagiate, nonché per interventi che ne aumentino l'accessibilità per le persone con disabilità e la sostenibilità ambientale;

*b)* le misure per l'integrazione dei minori stranieri residenti in Italia nelle scuole calcio e nei vivai, di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge;

*c)* la realizzazione di programmi di formazione per allenatrici e allenatori, dirigenti, istruttori e tecnici dei settori giovanili — maschili e femminili — delle Federazioni Sportive Nazionali e territoriali.

5. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo, i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, i requisiti di ammissibilità dei progetti di cui alle lettere *a), b)* e *c),* gli obblighi di rendicontazione certificata e i controlli.

Art. 4.

*(Rifinanziamento del Fondo per il professionismo negli sport femminili)*

1. Il Fondo per il professionismo negli sport femminili, di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è rifinanziato in misura pari a 7 milioni di euro per l'anno 2027, 7 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029.

2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obiettivi e i criteri di erogazione e ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e il monitoraggio annuale che è trasmesso alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 5.

*(Misure per l'ammodernamento degli impianti sportivi calcistici in concessione)*

1. Al fine di favorire l'ammodernamento, la ristrutturazione e la riqualificazione degli impianti sportivi calcistici in concessione, da

parte delle società affidatarie, sono adottate le seguenti misure:

*a)* alle società sportive professionistiche affiliate alla FIGC e alle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, titolari di una concessione da parte di un ente pubblico avente durata residua non inferiore a trenta anni, è riconosciuto, per gli interventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, un credito d'imposta pari al 30 per cento dei costi sostenuti per l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riqualificazione dell'impianto sportivo calcistico oggetto della concessione, nel limite massimo di 15 milioni di euro per impianto. Costituiscono costi ammissibili ai sensi della presente lettera gli investimenti per: efficientamento energetico; accessibilità per le persone con disabilità; adeguamento agli *standard* di sicurezza nazionali, UEFA e FIFA; miglioramento dei servizi al pubblico; estensione della multifunzionalità dell'impianto. Sono esclusi i costi connessi all'acquisizione del bene immobile e alla realizzazione di nuovi impianti;

*b)* il credito d'imposta di cui alla lettera *a)* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato completato e collaudato. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*c)* il credito d'imposta di cui alla lettera *a)* è cumulabile con il credito d'imposta per le erogazioni liberali di cui all'articolo 1,

commi da 363 a 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, cosiddetto « Sport Bonus », e con ogni altra agevolazione fiscale relativa al medesimo intervento, nel limite del costo effettivamente sostenuto e nel rispetto dei massimali e delle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive multifunzionali;

*d)* l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una cabina di regia per l'impiantistica sportiva calcistica, composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e della FIGC, con poteri sostitutivi nei casi di inerzia delle amministrazioni procedenti, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 304 a 308, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dalla normativa vigente in materia di conferenza di servizi.

2. L'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, lettera *a),* è subordinato al rispetto, da parte della società beneficiaria, dei seguenti requisiti:

*a)* certificazione, rilasciata da organismo accreditato, di sostenibilità ambientale dell'intervento, di accessibilità integrale per le persone con disabilità e di parità di genere nell'accesso ai servizi dell'impianto;

*b)* previsione di tariffe agevolate o gratuite per l'accesso agli eventi sportivi e calcistici tenuti nell'impianto per studenti e nuclei familiari appartenenti alle fasce ISEE inferiori a 15.000 euro;

*c)* previsione di un tetto massimo al prezzo medio degli abbonamenti per la stagione calcistica, definito con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, sentite la FIGC e le rappresentanze dei tifosi.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del credito d'imposta di cui al comma 1, lettera *a)*, ivi inclusi:

*a)* i criteri di ammissibilità delle spese e i requisiti tecnici degli interventi;

*b)* la documentazione necessaria, le procedure di richiesta, di asseverazione tecnica e di erogazione del beneficio;

*c)* gli obblighi di rendicontazione e i controlli successivi;

*d)* le modalità di notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Art. 6.

*(Misure per le scuole calcio, le società sportive dilettantistiche e la pratica sportiva dei minori)*

1. Al fine di favorire la diffusione capillare delle scuole calcio nelle aree del territorio nazionale a maggiore disagio socioeconomico:

*a)* all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. L'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è dovuta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e gestori di scuole cal-

cio maschili o femminili, aventi sede operativa principale in uno dei comuni classificati come aree interne ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero ricompresi nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, per i primi cinque periodi d'imposta successivi all'iscrizione al predetto registro. La medesima imposta è ridotta al 50 per cento per i successivi cinque periodi d'imposta. L'agevolazione di cui al presente comma è subordinata al rispetto dei massimali e delle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive multifunzionali, ovvero, ove più favorevole, del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, in materia di aiuti *de minimis* »;

*b)* alle medesime associazioni e società sportive dilettantistiche di cui alla lettera *a)* è riconosciuto, per i medesimi periodi d'imposta, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i compensi corrisposti agli istruttori sportivi qualificati, ai sensi degli articoli 25, 35 e 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio mensile delle minori entrate contributive secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

*c)* con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definite le modalità attuative del presente comma, ivi inclusi:

1) i requisiti soggettivi e i criteri di ammissibilità delle scuole calcio beneficiarie;

2) le procedure di richiesta, riconoscimento e revoca delle agevolazioni;

3) gli obblighi di rendicontazione e i controlli successivi;

4) le modalità di notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

2. È istituito il *Voucher Spor*t per i minori, riconosciuto ai nuclei familiari appartenenti alle fasce con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro, per la copertura integrale delle spese di iscrizione e di acquisto delle attrezzature relative alla pratica sportiva di un minore presso una società sportiva dilettantistica affiliata a una Federazione sportiva nazionale. Una maggiorazione del 50 per cento è riconosciuta per i minori figli di cittadini stranieri residenti in Italia e per i minori residenti in aree interessate dalla Strategia nazionale aree interne (SNAI) e dalla Zona economica speciale (ZES Unica). Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *i-quinquies)* è sostituita dalla seguente:

« *i-quinquies)* le spese, per un importo non superiore a 800 euro per ciascun figlio o per il contribuente stesso, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla

pratica sportiva amatoriale rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per lo sport e i giovani. La detrazione è modulata in base all'età del soggetto, con maggiorazione del 30 per cento per i minori *under* 14 e per i soggetti *over* 65 ».

4. La FIGC, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta nuovi criteri per la valutazione e l'abilitazione degli allenatori del settore giovanile, fondati:

*a)* sul numero di atleti formati che esordiscono in prime squadre professionistiche e nelle selezioni delle Nazionali;

*b)* sui tassi di non-abbandono dell'attività sportiva degli atleti tesserati. I risultati sportivi delle competizioni giovanili non possono costituire criterio principale di valutazione.

Art. 7.

*(Disposizioni per il rafforzamento e la semplificazione delle procedure di tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia)*

1. Al fine di garantire l'effettività del diritto al tesseramento previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di tesseramento sportivo dei minori di età non aventi cittadinanza italiana e di favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia attraverso la pratica sportiva, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche di carattere paralimpico, adeguano i propri statuti, regolamenti e procedure entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai seguenti princìpi inderogabili:

*a)* la procedura di tesseramento è svolta esclusivamente dai Comitati regionali o pro-

vinciali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva competenti per territorio, in modalità telematica;

*b)* la documentazione richiesta al minore e alla società richiedente non può eccedere quella prevista per il tesseramento dei minori cittadini italiani, fatta salva la sola attestazione dell'iscrizione scolastica di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

*c)* la procedura di tesseramento deve concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa; decorso inutilmente tale termine, il tesseramento si intende perfezionato a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle competizioni federali;

*d)* sono escluse subordinazioni del tesseramento a condizioni o adempimenti ulteriori, ivi incluse richieste di documenti aggiuntivi non previsti dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

2. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentita la Conferenza Stato-regioni, verifica che i soggetti di cui al comma 1 provvedano all'adeguamento dei propri statuti, regolamenti e procedure e trasmette annualmente al Parlamento e al Ministro per lo sport e i giovani, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione, sui tempi medi di tesseramento, sul numero dei tesseramenti effettuati per regione e sui casi di diniego, con la specifica indicazione delle motivazioni.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento FIFA sullo *status* e i trasferimenti dei calciatori (RSTP), in materia di protezione dei minori nei trasferimenti internazionali.

Art. 8.

*(Riforma dei campionati professionistici e incentivi all'impiego di calciatori italiani formati nel* club*)*

1. La FIGC adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riforma dei campionati professionistici, finalizzato a:

*a)* ridurre il numero delle società partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B, maschili e femminili, in funzione della sostenibilità economica del sistema;

*b)* introdurre indicatori economico-patrimoniali più stringenti per l'ammissione e la permanenza nei campionati professionistici, in coordinamento con la Commissione indipendente di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

*c)* definire, nell'ambito di intese fra Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e FIGC, parametri volontari di impiego minimo di calciatori italiani formati nel *club* nelle prime squadre di Serie B e Lega Pro, da incentivare attraverso premialità nella ripartizione dei diritti audiovisivi e attraverso accesso prioritario al Fondo di cui all'articolo 3.

2. La FIGC trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per lo sport e i giovani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma dei campionati ai sensi del comma 1, e ne dà attuazione entro l'avvio della stagione sportiva 2027/2028.

Art. 9.

*(Modifiche al regime contributivo e assicurativo dei calciatori professionisti)*

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 25, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis*. Per i lavoratori e le lavoratrici sportivi subordinati operanti nei settori professionistici, maschili e femminili, le aliquote contributive pensionistiche di cui all'articolo 35 sono ridotte del 30 per cento per i primi cinque anni di attività professionale, a condizione che il lavoratore o la lavoratrice non abbia ancora compiuto il ventitreesimo anno di età alla data di inizio del rapporto di lavoro professionale e sia stato o stata formato o formata in un vivaio italiano per almeno cinque anni »;

*b)* all'articolo 33, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. A decorrere dal 1° luglio 2027, i lavoratori e le lavoratrici sportivi subordinati operanti nei settori professionistici, maschili e femminili, sono obbligatoriamente assicurati, a cura del datore di lavoro, contro gli infortuni derivanti dall'attività sportiva e da ogni attività connessa, mediante polizze assicurative private aventi i seguenti massimali minimi: indennità per inabilità temporanea pari al 100 per cento della retribuzione lorda fino alla guarigione o alla stabilizzazione; indennità per invalidità permanente non inferiore a quanto previsto dalle tabelle INAIL, con massimale minimo pari a dieci annualità della retribuzione lorda; copertura integrale delle spese sanitarie, riabilitative e per protesi; indennità di fine carriera per infortunio pari ad almeno tre annualità della retribuzione lorda. Le polizze devono essere stipulate con imprese di assicurazione auto-

rizzate e iscritte nel registro tenuto dall'IVASS. Le caratteristiche minime, le modalità di stipula e i controlli sulla regolarità sono definite con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori sportivi ».

Art. 10.

*(Tetto ai compensi degli agenti sportivi e dei procuratori dei calciatori)*

1. Per i contratti di lavoro sportivo subordinato stipulati nei settori professionistici, il compenso riconosciuto agli agenti sportivi o ai procuratori dei calciatori e delle calciatrici, come definiti dalla normativa FIFA e dalla FIGC, non può essere superiore, per ciascun contratto o per ciascuna operazione di trasferimento, al 5 per cento della retribuzione annua lorda. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la FIGC adotta un regolamento sugli agenti sportivi o introduce in ogni caso norme regolamentari interne per la definizione di limiti percentuali inferiori con la finalità di protezione della crescita sportiva dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, introducendo altresì norme disciplinari e antielusive che prevedano sanzioni a carico di agenti, procuratori e società.

2. È in ogni caso vietato il riconoscimento di compensi agli agenti sportivi o ai procuratori per contratti di lavoro sportivo di durata inferiore a sei mesi o per prestiti temporanei di durata inferiore a una stagione sportiva, fatta eccezione per le operazioni di trasferimento definitivo successivamente perfezionate.

3. La FIGC istituisce un registro pubblico, liberamente consultabile anche su piattaforme *web* aperte, in cui sono pubblicati: il nominativo dell'agente, il nominativo del calciatore o della calciatrice assistiti, l'ope-

razione, la società pagante e l'importo del compenso corrisposto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti e alle operazioni di trasferimento perfezionati a decorrere dal 1° luglio 2027.

Art. 11.

*(Interpretazione autentica del divieto di pubblicità di giochi e scommesse)*

1. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si interpreta nel senso che il divieto di pubblicità relativo a giochi e scommesse comprende ogni forma di comunicazione, diretta o indiretta, anche per il tramite di soggetti terzi quali *testimonial*, *influencer*, *partner* commerciali, siti di informazione, *social media* e ogni altra forma di promozione, sponsorizzazione o associazione di marca volta a promuovere giochi e scommesse a pagamento. Sono escluse dal divieto le sole comunicazioni informative neutrali rivolte agli adulti maggiorenni che ne facciano espressa richiesta.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono elevate, nei valori minimo e massimo, del 50 per cento.

Art. 12.

*(Disposizioni in materia di giustizia sportiva e sistema arbitrale)*

1. Al fine di rafforzare l'indipendenza e l'efficacia della giustizia sportiva, la FIGC, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta modifiche

al proprio statuto e ai propri regolamenti che assicurino:

*a)* piena indipendenza della procura federale e degli altri organi di giustizia endofederale rispetto agli organi di rappresentanza della Federazione, mediante separazione delle nomine, ineleggibilità per gli organi giurisdizionali per un congruo periodo dopo la cessazione del mandato federale, motivazione obbligatoria dei provvedimenti, pubblicità delle decisioni;

*b)* piena autonomia e indipendenza del sistema arbitrale, con riconoscimento giuridico e contrattuale del professionismo arbitrale di vertice nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'Associazione italiana arbitri (AIA);

*c)* pubblicazione integrale dei dati statistici, dei tempi di durata dei procedimenti e dei costi del sistema di giustizia sportiva, accessibili in formato aperto sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 13.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:

*a)* mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* mediante maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge;

*c)* mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dalla stagione sportiva 2027/2028.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano agli interventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2027. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b),* e all'articolo 10 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2027.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dalla stagione sportiva immediatamente successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 2,00